

RACCOMANDATA A.R.

11011211C0101319

RACC. N.5

RIF. MECC.

327200900001



TASSA PAGATA - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMMISSIONI TRIBUTARIE CENTRALI, REGIONALI, PROVINCIALI
SEZIONI STACCATE - ANNO 2003

TASSA PAGATA
COMMISSIONE
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA

VIA LABICANA 123
00184 ROMA
Tel. 0693835344
Sezione n.37

C.D.

PROT. N.

Spett.le

c/o AVV. RUSSILLO GERARDO
VIA CIPRO 77
00136 ROMA (RM)

R
Mod. 81204 (S. 14/01/01)
PUBBLICITÀ S. 11/01



14854842689-4

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 37 del D.LGS del 31/12/1992 n.546 si comunica che in relazione al ricorso n. 32720/09 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3 (per SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. Imposta: IRAP Anno 2004) AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 4 (per SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. Imposta: IRAP Anno 2005) AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 4 (per SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. Imposta: IRAP Anno 2006) AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA 4

... ED ALTRI ATTI-ANNUALITA' E/O UFFICI in data 26/10/2012 presso la sezione n. 37 di questa Commissione è stata emessa la sentenza N. 305/37/12 depositata il 07/11/2012 con il seguente

DISPOSITIVO

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 546/92, i fascicoli delle parti processuali sono restituiti alle stesse al termine del processo. Pertanto gli interessati sono invitati, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, a provvedere al ritiro degli atti di pertinenza, con avvertenza che in mancanza verrà attivata la procedura di scarto di atti di archivio ex art. 2961 c.c.

ROMA 07/11/2012

Il Segretario
MASSIMO DONATI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA SEZIONE 37

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RINALDI	GIAN PIERO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CARBONE	VINCENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VALLONE	FELICE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 32720/09 depositato il 28/12/2009
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2004
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2005
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2006
 - avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2007
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dal ricorrente:

VIA I ROMA RM

difeso da:
AVV. RUSSILLO GERARDO
VIA CIPRO 77 00136 ROMA RM

SEZIONE

N° 37

REG.GENERALE

N° 32720/09

UDIENZA DEL

26/10/2012 ore 10:00

SENTENZA

N°

305/37/12

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 7 NOV 2012

Il Segretario

Gerardo Russillo

Il Sig. _____ ricorre contro l'Agencia delle Entrate, Ufficio di Roma 4, avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza presentata per IRAP relativa agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.

Il ricorrente rappresenta l'illegittimità ed incostituzionalità dell'imposta, la mancanza dei presupposti impositivi e l'assenza di struttura imprenditoriale. Rappresenta ancora che questa Commissione, con sentenza n. 215/39/07, ha accolto il ricorso presentato per la medesima imposta relativamente agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

Deposita documentazione e conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

L'Agencia delle Entrate si è costituita in giudizio e controdeduce che è onere del contribuente che chiede il rimborso dell'imposta fornire la prova della sussistenza del diritto al rimborso medesimo.

Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Quanto sopra rappresentato in fatto, la Commissione osserva in diritto.

Il ricorrente ha eccepito che questa Commissione, con sentenza n. 215/39/07, ha accolto il ricorso presentato per la medesima imposta relativamente agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 e ne consegue la formazione del giudicato interno.

In proposito, la Sezione osserva che la giurisprudenza ha ritenuto che il giudicato relativo ad imposte periodiche si estende a periodi d'imposta successivi e, in occasione di un insorto contrasto al riguardo, la questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale ha deciso con sentenza del 16.06.2006, n.13916.

Con tale sentenza il Giudice di legittimità ha statuito che nelle sentenze afferenti imposte periodiche, come quella di cui alla presente fattispecie, sussistono questioni di fatto o di diritto, la cui soluzione ha efficacia vincolante ultrannuale.

Il caso portato all'attenzione del Collegio è analogo a quello di cui alla citata sentenza di questa Commissione per cui ne consegue l'ultrattività del giudicato.

Quanto alle spese di giudizio, di cui al 1° comma dell'articolo 15 del d. leg. vo 31.12.1992, n. 546, la novità della questione trattata ne giustifica la loro integrale compensazione, ai sensi dell'art. 92, co. 2°, del codice di procedura civile.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso .

Spese compensate

Così deciso in Camera di Consiglio, Roma, 26 ottobre 2012.

Il Giudice estensore



Il Presidente

